

## ORDINANZA SINDACALE

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI, ALTRE BEVANDE E DERRATE ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLA XI° EDIZIONE DELLA FIERA CAMPIONARIA MONDIALE DEL PEPERONCINO.**

### IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

Nella predetta Circolare, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie dell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.

Preso atto delle risultanze di cui alla riunione del Tavolo Tecnico svoltasi presso la Questura di Rieti;

Rilevato che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro o lattine, può costituire pericolo per l’incolumità dei presenti alla manifestazione di cui in oggetto;

Considerato che, in occasione della XI° edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, le aree del Centro Storico sono notoriamente frequentate da un elevato e vasto numero di partecipanti;

Ritenuto che al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e incolumità per la popolazione partecipante alla suddetta manifestazione, si ritiene necessario adottare una misura idonea e prevenire inconvenienti e a contrastare i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande e la dispersione dei relativi contenitori in vetro o latta;

Visti:

- gli articoli 7-bis, 50 e 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
- la Legge 689/1981 e s.m.i.;
- il decreto legge 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

### ORDINA

1. per i motivi indicati in premessa, nelle aree del Centro Storico e in prossimità dello stesso, il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici, altre bevande e di derrate alimentari dalle ore 15:00 del giorno 24 agosto 2022, fino alle ore 01:00 del giorno 29 agosto 2022;
2. il divieto di accesso nelle aree della manifestazione con bevande in contenitori di vetro o latta;

Città di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti  
Codice Fiscale: 00100700574

Settore VI – Politiche del Lavoro e Sviluppo Locale

---

3. Il divieto di somministrare alimenti e bevande e di commerciare in sede fissa e/o ambulante, nonché alle attività artigianali di vendere e comunque di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto bevande in contenitori di vetro e/o lattine e di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine;
4. la vendita di prodotti alimentari e non, per asporto, in barattoli di vetro, può avvenire solo se gli stessi sono sigillati e correttamente confezionati in contenitori chiusi.

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

Dispone la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;

*Si notifici a:*


- Associazione Rieti Cuore Piccante
- Associazioni di categoria

e, p.c. a:

- Prefettura di Rieti
- Questura di Rieti
- Comando Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla notificazione (legge 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla notificazione (DPR 24/12/1971 n. 1199).

IL DIRIGENTE SETTORE VI  
Arch. Manuela Rinaldi



IL SINDACO  
Daniele Sinibaldi

